

28 MARZO 2024

AREA AFFARI GENERALI

OGGETTO: SETTORE ASSICURAZIONI: SINISTRO DD. 02/09/2013 – CAUSA CIVILE GIUDICE DI PACE TRENTO. LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO PER REGISTRAZIONE SENTENZA E CONTESTUALE ACCERTAMENTO DI ENTRATA DA PARTE DELLA SOCIETA' DI ASSICURAZIONE CATTOLICA ASSICURAZIONI SPA

Premesso che:

la Legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 recante “Norme in materia di diritto allo studio nell’ambito dell’Istruzione superiore” ed istitutiva di Opera Universitaria quale ente pubblico provinciale, attribuisce a Opera Universitaria competenza per l’erogazione dei servizi di assistenza agli studenti universitari.

In considerazione della varietà e complessità della propria attività istituzionale, Opera ha in essere una polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi al fine di prevedere tutela adeguata per l’Ente: amministratori, dipendenti nonché per tutti i soggetti che partecipano alle attività svolte da Opera, gli utenti che utilizzano i servizi erogati e gli Enti per cui Opera gestisce per delega i servizi.

Tra i servizi disponibili a favore dei propri utenti, Opera fornisce a titolo gratuito l’utilizzo delle proprie biciclette, al fine di facilitarne gli spostamenti in ambito cittadino tra le sedi universitarie e le strutture abitative dell’Ente.

Il giorno 2/9/2013 a Trento un conducente di motociclo veniva coinvolto in un sinistro stradale insieme ad uno studente che si trovava alla guida di una bicicletta di proprietà di Opera Universitaria.

Il conducente del motociclo riportava un infortunio sul lavoro per il quale INAIL procedeva a indennizzare il proprio assicurato.

A partire dal gennaio 2014 l’Avvocatura provinciale Inail sede di Trento ha inoltrato richiesta di versamento a titolo di rimborso delle somme sostenute dall’Istituto in occasione dell’infortunio sopra descritto (prot. 222/11.16 di data 16/1/2014) ad Opera Universitaria in quanto proprietaria del mezzo coinvolto nell’incidente e responsabile in solido ai sensi dell’art. 2054, comma 3, C.C..

Opera Universitaria ha provveduto ad aprire la pratica di sinistro con la propria compagnia assicurativa, rispondendo nel contempo che il soggetto che sottoscrive il contratto di utilizzo della bicicletta, ai sensi dell’art. 4 lett. c del regolamento di utilizzo del servizio, è unico responsabile di eventuali danni a mezzi o terzi causati dall’uso del mezzo.

Nel frattempo lo studente straniero tornava presso il proprio Paese di origine e risultava pertanto irreperibile.

In seguito a tali risposte annualmente Inail inoltrava richiesta di risarcimento all’Ente.

In risposta, la compagnia Assicurativa di Opera Universitaria (Cattolica Assicurazioni Spa) dava propria risposta negativa al ristoro in quanto non ravvisava alcuna responsabilità in capo a Opera Universitaria.

Con nota prot. Opera n. 119/2020, Inail formulava l'invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita di cui all'art.4 D.L. 12.09.14 n. 132. La compagnia Assicurativa Cattolica, con propria nota prot. Opera n. 325/2020, negava l'adesione alla negoziazione portando le proprie motivazioni. Inail quindi con nota pervenuta all'Ente prot. n. 2440/2021 citava Opera Universitaria a comparire innanzi al Giudice di Pace di Trento. Con propria nota prot.n. 2613/2021 Opera richiedeva alla compagnia Assicurativa Cattolica Spa la riapertura del sinistro invitando nel contempo la compagnia medesima alla presa in carico della difesa.

La compagnia provvedeva pertanto all'individuazione dell'Avvocato difensore.

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 11 di data 27/5/2021 Opera Universitaria conferiva procura speciale al medesimo avvocato per la rappresentanza e difesa anche dell'Ente davanti al Giudice di Pace di Trento

Con nota prot. Opera n. 765/2024, Opera Universitaria veniva informata dall'Avvocato difensore del deposito della sentenza del Giudice di Pace che parzialmente ha accolto la domanda di rivalsa promossa da Inail, trasmettendo all'Ente la sentenza n. 10/2024. Nella Sentenza Opera risulta condannata al versamento ad Inail di un indennizzo pari ad € 6.000,00 e alle spese di lite pari ad € 1.450,00; tale somma è stata liquidata direttamente dalla Compagnia Assicurativa Cattolica Spa.

Con nota prot. Opera n. 3066 dd. 20/03/2024 l'Agenzia delle Entrate inoltrava ad Opera l'avviso n. 2024/004/SC/000000010/0/002 al fine del versamento dell'imposta di registro principale dovuta per la registrazione della succitata sentenza civile N. 10/2024 del 18/01/24 emessa dal Giudice di pace di Trento ai sensi del combinato disposto del artt. 37 e 54 del D.P.R. 131/86 ed art. 8 della tariffa parte I annessa. L'imposta di registro ammonta a € 200,00 e le spese di notifica pari a € 8,75, non sono dovute in quanto l'atto è stato notificato tramite posta elettronica.

Opera Universitaria, contattato il proprio broker Assiconsult, ha convenuto di anticipare il pagamento di quanto dovuto all'Agenzia delle Entrate; detto importo verrà rimborsato interamente a Opera Universitaria da Cattolica Assicurazioni Spa.

Si dà atto infine che nel rispetto dell'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia autonoma di Trento e degli enti pubblici strumentali della Provincia, in capo al direttore e al personale incaricato dell'istruttoria di questo provvedimento non sussistono situazioni di conflitto di interesse.

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

- vista la legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 “Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione superiore” e s.m.;
- visto il regolamento di contabilità e del patrimonio dell'Ente approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione 3 dicembre 2015, n. 35 e deliberazione della Giunta Provinciale 18 dicembre 2015 n. 2367;
- visto il Programma pluriennale di attività, budget economico e piano investimenti per il triennio 2024-2026 approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 18 di data 27 novembre 2023 e con deliberazione della Giunta provinciale n. 2432 dd. 21 dicembre 2023;
- visto il regolamento sulle “funzioni del Consiglio di Amministrazione e gestione amministrativa del direttore” approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 26 ottobre 1998, n. 166 e deliberazione della Giunta Provinciale 4 dicembre 1998, n. 13455;

- vista la legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23 “Disciplina dell’attività contrattuale e dell’amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento” e s.m. ed il relativo regolamento di attuazione;
- visti gli atti ed i documenti citati in premessa;

DETERMINA

1. di prendere atto che l’importo dovuto all’Agenzia delle Entrate relativo all’imposta di registro principale dovuta per la registrazione della sentenza civile n. 10/2024 del 18/01/24 emessa dal Giudice di pace di Trento è pari a € 200,00 e le spese di notifica pari a € 8,75 non sono dovute in quanto l’atto è stato notificato tramite posta elettronica certificata;
2. di imputare l’importo di cui al punto precedente sull’esercizio 2024 alla macrovoce 044001 “Imposte, tasse e proventi assimilati di natura corrente a carico dell’ente”, centro di costo 11 “Servizio Abitativo” per € 200,00.;
3. di pagare l’importo di cui al punto 1 secondo i termini e le modalità indicati dall’avviso di liquidazione dell’imposta;
4. di accertare il contestuale rimborso da parte di Cattolica Assicurazioni Spa dell’intera somma pari a € 200,00.= sull’esercizio 2024 alla macrovoce 034004 “Rimborsi vari”, centro di costo 11 “Servizio Abitativo” per € 200,00.=.

IL DIRETTORE
dott. Gianni Voltolini

RAGIONERIA VISTO
Esercizio 2024
Macrovoce 044001
Centro di costo 11 per € 200,00.= - PRG 216
Macrovoce 034004
Centro di costo 11 per € 200,00.= - PRG E 109

LA RAGIONERIA

(EB/ev)